

# **COMUNE DI SPILIMBERGO**

**(PROVINCIA DI PORDENONE)**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI, ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI.**

### **ART. 1 FINALITA'.**

Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri d'autonomia, determina le forme (procedure, criteri e modalità) per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art.12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando:

- la massima trasparenza dell'azione amministrativa.
- Il perseguimento degli obiettivi sociali, cui sono finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

### **ART. 2 SETTORI D'INTERVENTO.**

L'Amministrazione Comunale, per le finalità di cui al presente Regolamento, iscrive nel bilancio di previsione idonei stanziamenti, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, per concorrere con la concessione di sovvenzioni o contributi al sostegno ed alla realizzazione, in ambito locale, di attività ed iniziative nei settori della cultura, dello sport, del volontariato, del sociale, della promozione e tutela ambientale, del tempo libero.

La Giunta Comunale, annualmente, nel rispetto dell'attività di programmazione deliberata dal Consiglio Comunale, determina l'ammontare di contributo da destinare a ciascuno dei settori.

### **ART. 3 TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA'.**

Gli interventi finanziari del Comune, per sostenere le attività e le iniziative di Enti Pubblici e privati, associazioni e comitati vanno principalmente riconosciuti:

Settore culturale - educativo.

- a) Ai soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale.
- b) Ai soggetti che organizzano e sostengono nell'ambito del territorio comunale, attività teatrali e musicali di pregio artistico.
- c) Ai soggetti che intraprendono attività finalizzate alla valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, delle tradizioni storiche, culturali e sociali, patrimonio inalienabile della comunità.
- d) Ai soggetti che, senza alcun scopo di lucro, promuovono scambi educativo/culturali tra i giovani del comune e quelli di altre comunità nazionali o straniere.
- e) Ai soggetti che organizzano, nell'ambito del territorio comunale, convegni, mostre, esposizioni, fiere, sagre, rassegne culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che concorrono alla valorizzazione del territorio e della comunità.

Settore ricreativo e sportivo.

- a) Alle associazioni locali che da anni operano con continuità e dedizione e senza alcun fine di lucro, nel settore sportivo, con il precipuo obiettivo di promuovere le discipline sportive anche con l'organizzazione di attività sportive intese a favorire l'aggregazione dei giovani e dei bambini e la loro sana crescita dal punto di vista fisico e morale, attività o manifestazioni volte a conferire prestigio al comune e a valorizzare la comunità locale.

- b) Alle associazioni che propongono la diffusione di nuove attività non abitualmente praticate o poco diffuse nell'ambito territoriale del comune.
- c) Alle associazioni che, assicurando un'ampia tipologia di attività ed iniziative, determinano la partecipazione di molti soggetti ed il coinvolgimento fattivo degli aderenti.

#### Settore del volontariato e del sociale.

- a) Alle associazioni e soggetti che operano per prevenire il disagio sociale.
- b) Alle associazioni e soggetti che effettuano informazione/formazione su tematiche sociali.
- c) Alle associazioni e soggetti che promuovono i valori della solidarietà.

#### Settore valori ambientali.

- a) per il sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente.
- b) Per le iniziative intese a promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali.
- c) Per l'organizzazione di mostre ed esposizioni aventi quale obiettivo la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative finalizzate alla loro protezione.

Dalla suddetta previsione regolamentare sono escluse le provvidenze rivolte a particolari categorie di utenti che già trovano disciplina in appositi provvedimenti legislativi regionali o regolamenti comunali e provinciali.

#### **ART. 4 DESTINATARI.**

Possono beneficiare degli interventi economici di cui al presente Regolamento soggetti ed enti aventi personalità giuridica, associazioni e comitati provvisti di statuto e comunque aventi sede od essere residenti ed operare in prevalenza in Comune di Spilimbergo.

È anche possibile la concessione di sovvenzioni ad organizzazioni non aventi sede nel Comune a condizione che esse abbiano carattere sovracomunale e che le attività dalle stesse svolte vadano ad interessare il Comune di Spilimbergo.

Tutti gli Enti pubblici e privati, le associazioni, i comitati, le fondazioni e le istituzioni non devono avere fini di lucro e non devono far parte dell'articolazione politico - amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 2.5.1974 n. 195 e dell'art. 4 della Legge 18.11.1981 n. 659.

#### **ART. 5 MODALITA' E REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO.**

Le domande intese ad ottenere l'assegnazione di contribuzioni o sovvenzioni ai sensi del presente Regolamento, possono essere di carattere straordinario o ordinario, a secondo che le stesse siano destinate al finanziamento di specifiche iniziative, attività o manifestazioni non ricorrenti o ad assicurare l'ordinaria attività che l'associazione, comitato o soggetto richiedente espleta nel corso di un intero anno.

Per le iniziative di carattere straordinario, ossia manifestazioni o attività non ricorrenti o comunque non prevedibili, la richiesta di contribuzione o sovvenzione va presentata al Protocollo Comunale almeno 60 giorni prima della data in cui la manifestazione/iniziativa sarà tenuta, mediante compilazione di apposita domanda, come da facsimile allegato al presente regolamento **(Sub. A)**. La domanda va accompagnata da una nota illustrativa delle modalità, luogo e tempi di espletamento della manifestazione e da un preventivo di massima inteso a definire il costo dell'iniziativa.

Le richieste finalizzate all'ottenimento di contribuzioni o sovvenzioni di carattere ordinario vanno presentate entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno mediante compilazione di apposita domanda, come da facsimile allegato al presente regolamento **(Sub. B)**. La domanda dovrà contenere tutte le indicazioni prescritte dal citato facsimile, a pena di non accoglimento, ed una volta sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, comitato o soggetto richiedente, va consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune.

L'istanza dovrà essere accompagnata: da una copia del bilancio di previsione, da una copia del conto consuntivo dell'esercizio precedente riportanti gli estremi di approvazione dell'organo assembleare, dalla dichiarazione, come da facsimile allegato al presente regolamento (**Sub. C**), che l'associazione non persegue fini di lucro, che gli organi di amministrazione non fanno parte dell'articolazione politico - amministrativa di nessun partito, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 7 della Legge 195/74 e dall'art. 4 della Legge n. 659/1981 né che sono rappresentanti dell'amministrazione comunale, che l'attività svolta è in armonia con i principi di cui al presente regolamento e da una copia del programma di attività da svolgersi nel corso dell'esercizio.

L'intervento economico dell'Ente, in relazione alle istanze di cui ai precedenti commi, può anche essere di tipo indiretto, ossia consistere nella gratuita messa a disposizione di impianti e strutture di proprietà comunale o di utenze di cui il comune stesso è titolare.

Le richieste di contributo devono essere corredate pure dalla dichiarazione circa l'assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta d'acconto del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/1973 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 6 DEROGHE.**

In casi di carattere straordinario, per i quali la domanda non è stata presentata nei termini in quanto non preventivati, ed in presenza di un accertato interesse comunale nei settori culturale, educativo, e sociale, l'Amministrazione Comunale si riserva, con provvedimento motivato, di accogliere anche domande pervenute al di fuori dei termini indicati all'articolo precedente.

#### **ART. 7 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE.**

Il Comune può concedere contributi in conto capitale per concorrere al finanziamento di interventi di costruzione, ampliamento, restauro, manutenzione straordinaria di strutture destinate all'uso della collettività.

Valutate le disponibilità di bilancio, l'entità del contributo sarà determinato dalla Giunta nella misura massima del 50% della spesa ammissibile, anche in relazione alla natura dell'intervento.

Soggetti ammessi a beneficiare sono: Enti pubblici per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune di Spilimbergo, Enti privati, Associazioni legalmente costituite, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato legalmente costituite che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune di Spilimbergo.

Per accedere al contributo dovrà essere presentata apposita istanza, corredata dai seguenti documenti:

- Progetto dei lavori contenente, oltre agli elaborati grafici, anche la relazione ed il computo metrico, ed il quadro finale di spesa.
- Autorizzazione o concessione edilizia se richiesta dalla normativa.
- Ogni eventuale documentazione richiesta per particolari lavori.
- Altre certificazioni attestanti il rispetto delle varie normative vigenti soprattutto in materia di sicurezza per l'impiantistica.

I progetti presentati dovranno osservare le normative di sicurezza inerenti.

Qualora gli interventi siano effettuati su beni di proprietà dell'Ente, dovrà essere stipulata apposita convenzione che ne preveda la concessione gratuita al comune stesso al termine del periodo concordato di uso da parte del soggetto beneficiario.

Il contributo sarà erogato al termine dei lavori previo accertamento, nelle forme di legge, da parte del Comune della regolare esecuzione.

Della spesa ammissibile a contributo, vengono escluse le spese tecniche.

Per l'erogazione del contributo dovrà essere presentata da parte del beneficiario apposito rendiconto.

È consentito presentare, a titolo di rendiconto, copia non autenticata della documentazione di spesa annullata ai fini del contributo, corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.

L'Amministrazione comunale ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

## **ART. 8 TERMINI DI RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI.**

### Attività a carattere straordinario o una - tantum.

Entro 30 giorni dalla richiesta, previa istruttoria a cura dell'ufficio competente, la giunta comunale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, può concedere un contributo/sovvenzione, nel rispetto del presente regolamento, a fronte di attività o singole manifestazioni da svolgersi nell'ambito del territorio comunale. In caso di accoglimento della richiesta, previa adozione di determina di impegno, da assumersi nel rispetto delle direttive impartite dall'organo di amministrazione, viene disposta l'erogazione del contributo assegnato nella misura del 100%, l'associazione, comitato o soggetto richiedente avranno comunque l'obbligo di presentare formale relazione di rendiconto a dimostrazione dell'avvenuto utilizzo del contributo concesso. Detta relazione, sottoscritta da chi ebbe a richiedere l'assegnazione del contributo, va obbligatoriamente prodotta entro e **non oltre 60 giorni** da quello di avvenuta ultimazione della manifestazione/attività.

In assenza di detto rendiconto o di soppressione dell'iniziativa, il contributo già erogato va riversato nelle casse comunali. Al rendiconto non necessita che vengano allegate fatture, pezze giustificative o ricevute di pagamento, l'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di poter richiedere, in qualsiasi momento e comunque non oltre cinque anni da quello di avvenuta presentazione del rendiconto, ai soggetti o soggetto richiedente, la presentazione degli atti contabili originali, al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. Ad ogni buon fine a cura dell'ufficio comunale competente dovranno comunque essere effettuate verifiche contabili almeno con riferimento al 30% delle richieste positivamente riscontrate e comunque con il criterio del sorteggio.

La realizzazione dell'iniziativa in forma ridotta può consentire l'erogazione di una sovvenzione o contributo ridotti rispetto a quelli inizialmente stabiliti.

### Attività ordinarie inizialmente stabilite.

Entro la prima decade del mese di maggio di ogni anno e sempre che il provvedimento di approvazione del bilancio di previsione sia esecutivo, il responsabile del servizio deve presentare alla giunta comunale l'istruttoria delle domande di contributo ordinario pervenute con attestazione circa la rispondenza o meno delle stesse alle disposizioni del presente regolamento. Sulla scorta di detta istruttoria la giunta provvede a fissare l'importo del contributo ordinario da erogare a ciascun soggetto/organizzazione richiedente.

Entro i trenta giorni successivi a quello di adozione del provvedimento giuntale di cui al precedente comma, il responsabile del servizio adotta la determina di impegno e liquidazione del contributo assegnato.

Per le finalità di cui sopra l'amministrazione può anche assentire con l'erogazione delle contribuzioni di che trattasi la compensazione di eventuali debiti che le associazioni hanno nei confronti dell'Amministrazione Comunale a fronte dell'utilizzo di strutture di sua proprietà.

## **ART. 9 ESCLUSIONI.**

Saranno senz'altro escluse le domande che non riguardano le materie contemplate nel presente regolamento o non siano documentate come dallo stesso previsto.

Saranno, inoltre, escluse nell'anno successivo a quelle di concessione del contributo, le domande provenienti dai soggetti che non hanno presentato il rendiconto di eventuali precedenti iniziative sovvenzionate dall'Amministrazione Comunale.

Circa il contributo erogato per le attività ordinarie si dovrà evincere dal conto consuntivo il suo utilizzo.

## **ART. 10 PATROCINIO.**

Alle manifestazioni, iniziative e attività organizzate da associazioni e comitati operanti nell'ambito del territorio comunale, dall'Amministrazione Comunale può essere accordato il patrocinio previa espressa richiesta del soggetto organizzatore.

La concessione del patrocinio non comporta l'erogazione di benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni ed iniziative per le quali viene accordato.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha richiesto ed ottenuto attraverso gli stessi mezzi con i quali provvede a promuovere e a pubblicizzare la manifestazione.

**ART. 11 RAPPORTI CON I BENEFICIARI.**

I beneficiari degli interventi faranno risultare con i mezzi adottati per pubblicizzare le iniziative, che le stesse vengono realizzate con il sostegno comunale.

Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento delle manifestazioni cui ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relativa alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali.

Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune.

**ART. 12 PUBBLICITA'.**

Ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.1991 n. 412, le erogazioni disposte dalla Amministrazione Comunale vengono iscritte all'albo dei beneficiari, la cui cura, aggiornamento e la pubblicizzazione sono a carico del Responsabile del Servizio.

\*\*\*\*\*